

STATUTO

SOMMARIO

Articolo 1 Denominazione e Durata	2
Articolo 2 Sede dell'Associazione – Sedi locali	2
Articolo 3 Scopo e Attività istituzionali	2
Articolo 4 Associati	4
Articolo 5 Ammissione degli Associati	5
Articolo 6 Recesso ed esclusione	5
Articolo 7 Rappresentanti Locali.....	5
Articolo 8 Funzioni del Rappresentante Locale	6
Articolo 9 Organi dell'Associazione.....	6
Articolo 10 Assemblea dei Rappresentanti Locali.....	6
Articolo 11 Funzioni dell'Assemblea dei Rappresentanti Locali.....	7
Articolo 12 Assemblea Generale degli Associati	7
Articolo 13 Funzioni dell'Assemblea Generale degli Associati	7
Articolo 14 Convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti Locali e dell'Assemblea Generale degli Associati	7
Articolo 15 Consiglio Direttivo.....	9
Articolo 16 Funzioni del Consiglio Direttivo	9
Articolo 17 Riunioni del Consiglio Direttivo.....	11
Articolo 18 Presidente dell'Associazione.....	12
Articolo 19 Collegio dei Probiviri.....	12
Articolo 20 Organo di Controllo.....	13
Articolo 21 Revisione legale dei conti	13
Articolo 22 Professionalità e Onorabilità.....	14
Articolo 23 Patrimonio dell'Associazione.....	14
Articolo 24 Libri sociali - Bilancio	15
Articolo 25 Scioglimento	15
Articolo 26 Disposizioni Transitorie.....	15
Articolo 27 Norme di rinvio.....	16

Articolo 1 Denominazione e Durata

È costituita l'Associazione professionale, denominata **Associazione Nazionale Social Media Manager** in sigla **"ANSMM"** retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni non riconosciute e di professioni non organizzate in Ordini o Collegi.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 Sede dell'Associazione – Sedi locali

L'Associazione ha sede legale in Roma. L'indirizzo della sede legale è Viale della Stazione Prenestina n. 28. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può istituire sedi locali regionali. La costituzione di una sede locale è consentita qualora nella regione risiedono o esercitano effettivamente la loro attività professionale un minimo di 5 (cinque) associati.

L'istituzione della sede locale è deliberata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) associati residenti o esercenti la professione nel territorio interessato.

La delibera istitutiva della sede locale deve indicare:

- a) il numero di associati che, sulla base delle risultanze del Libro degli Associati, risiedono o esercitano la professione nel territorio interessato;
- b) l'associato o gli associati cui è affidato l'onere di:
 - individuare locali idonei e conformi allo scopo dell'istituzione e gestione della sede locale;
 - attivare le procedure per la nomina del Rappresentante Locale ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo cura la redazione dell'elenco delle sedi locali e monitora con periodicità semestrale il numero degli iscritti all'Associazione che afferiscono alle singole sedi.

Qualora il numero degli associati afferenti ad una sede locale risulti inferiore al minimo di 5 (cinque) iscritti, il Consiglio Direttivo comunica l'esito del monitoraggio al Rappresentante Locale e fissa il termine entro il quale lo stesso dovrà riunire gli associati afferenti alla sede monitorata affinché individuino, a maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione, la sede locale territorialmente più prossima cui intendano aggregarsi. Il Rappresentante Locale convoca la riunione senza particolari formalità mediante comunicazione inoltrata agli interessati ad uno dei recapiti risultanti nel Libro degli Associati.

In caso di inerzia del Rappresentante Locale, le attività da questi omesse saranno svolte dal membro del Consiglio Direttivo delegato ai rapporti con le sedi locali.

Articolo 3 Scopo e Attività istituzionali

L'Associazione è apolitica e apartitica e persegue, senza scopo di lucro e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, la finalità di valorizzare la figura professionale del "Social Media Manager" con particolare riferimento:

- a) allo sviluppo e mantenimento nel tempo di solide competenze professionali degli associati;
- b) alla diffusione e concreta applicazione di regole deontologiche che definiscano le basi comportamentali dei rapporti professionali fra associati e degli associati con i propri clienti.

L'Associazione si propone in particolare di:

- promuovere, diffondere e supportare l'attività professionale di tutti gli iscritti all'Associazione;
- introdurre l'obbligo di Formazione Professionale Continua affidando ad uno o più comitati tecnico-scientifici interni il compito di assicurare l'effettivo accesso alla formazione ed il rispetto degli obblighi previsti dal

Regolamento interno in materia di Formazione Professionale Obbligatoria;

- promuovere e diffondere un'etica digitale per i Social Media Manager che definisca le regole base di comportamento che il professionista deve garantire sia nei rapporti con i colleghi che con l'utenza;
- rappresentare, senza vincolo di esclusività, la figura professionale del Social Media Manager nei rapporti con il legislatore nazionale e locale anche attraverso la proposta di interventi normativi specifici di interesse o tutela della categoria;
- rappresentare, senza vincolo di esclusività, la figura del Social Media Manager nei rapporti con qualsiasi Istituzione pubblica o privata anche attraverso la stipula di convenzioni in materia legale, tributaria, formativa;
- adottare ogni strumento idoneo ad agevolare la scelta e la tutela dei clienti degli associati nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- consentire ai propri associati di utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi nei modi, nei termini e nei limiti imposti dalla normativa in materia di professioni non organizzate in Ordini o Collegi nonché di quella in materia di tutela del diritto d'autore, marchi e brevetti;
- promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali;
- adottare ogni iniziativa utile o necessaria per rafforzare le competenze degli associati e diffondere la conoscenza della loro professionalità a livello nazionale e locale;

Al fine del perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- creare un sito web dove poter trovare tutte le informazioni circa l'Associazione e poter associarsi secondo le modalità decise dal Consiglio Direttivo;
- definire ed implementare un sistema certificato di qualità dell'Associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- organizzare, convegni, seminari, conferenze, congressi, giornate di studio, mostre, anche in collaborazione con altre associazioni che si prefiggono le stesse finalità. A questo scopo saranno organizzati gruppi di lavoro, laboratori di ricerca di studio, giornate a tema, e convegni per favorire il confronto, lo scambio e la valorizzazione delle professionalità degli iscritti;
- realizzare reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
- pubblicare riviste, bollettini, newsletter anche telematici; pubblicazione di atti di convegni, studi, ricerche e annunci di lavoro;
- favorire ogni forma di scambio socio-culturale attraverso viaggi, soggiorni ed iniziative di turismo legate alla sfera artistica;
- istituire laboratori di avviamento, perfezionamento, seminari e aggiornamento nei campi della comunicazione digitale e del lavoro digitale;
- ottenere scontistiche e affiliazioni vantaggiose per gli associati con aziende e organizzazioni.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività, anche di carattere commerciale, nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti purché lo svolgimento avvenga in via del tutto sussidiaria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali del sodalizio.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie utili e necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi, purché nei limiti consentiti dalla legge. In particolare, l'Associazione potrà:

- accedere a contributi ed agevolazioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari regionali, nazionali o comunitarie;
- concorrere a bandi pubblicati da Enti e Istituzioni pubbliche o private;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aziende, società e associazioni;

L'Associazione potrà infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale anche attraverso l'accettazione di lasciti e donazioni o la richiesta di contributi senza corrispettivo. Tali attività, nei limiti imposti dalla normativa specifica in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico, potranno essere esercitate anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 4 Associati

Gli Associati sono le persone fisiche che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto e dai Codici e Regolamenti emanati dall'Associazione, esercitano in maniera abituale ancorché non esclusiva la professione di Social Media Manager in forma individuale, associata, societaria o alle altrui dipendenze e collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- a) **Fondatori:** sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) **Ordinari:** sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
- c) **Onorari:** sono quelle persone, nominate dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza. La qualità è riconoscibile alle persone che si siano particolarmente distinte nel mondo della cultura, nella politica, nel sociale ed in qualsiasi altro campo cui sia riferibile l'attività istituzionale dell'Associazione.

L'appartenenza ad una delle categorie predette non determina in capo al singolo aderente la costituzione di diritti ulteriori e diversi rispetto a quelli spettanti alla generalità degli associati.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Codici, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo nonché quello di Formazione professionale continua secondo i criteri definiti dalle commissioni tecnico-scientifiche istituite con delibera dell'Assemblea dei Rappresentanti Locali.

Lo status di associato non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

É espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione.

Articolo 5 Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto e ai Codici e Regolamenti dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera in merito alle richieste di adesione. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda di adesione può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del rigetto.

Articolo 6 Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il recesso non dà diritto al rimborso o alla ripetizione di quanto l'associato receduto abbia versato all'Associazione a qualsiasi titolo ed in qualsiasi tempo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; l'associato escluso può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'esclusione.

È considerato grave inadempimento dei doveri dell'associato:

- il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- il mancato assolvimento dell'obbligo di Formazione Professionale Continua nei modi e secondo i termini previsti dal Regolamento sulla Formazione Obbligatoria attuato dalle commissioni tecnico scientifiche istituite dall'Associazione;
- ogni altra fattispecie di comportamento attivo od omissivo che, in base a quanto previsto dal Codice Etico, sia considerato grave violazione delle norme Statutarie o Regolamentari dell'Associazione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Articolo 7 Rappresentanti Locali

Ogni sede locale dell'Associazione elegge un proprio Rappresentante Locale.

Il Rappresentante è eletto da tutti gli associati che esercitano la professione o risiedono nell'area geografica di riferimento della sede locale e dura in carica 2 (due) anni. Egli è rieleggibile per un massimo di 2 (due) mandati e deve possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dal successivo art. 22.

Il Rappresentante Locale, almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno di scadenza del proprio mandato, convoca gli associati afferenti la sede rappresentata affinché provvedano alla nomina del nuovo rappresentante. A tal fine, entro 60 (sessanta) giorni precedenti la scadenza del proprio mandato, il rappresentante richiede al Consiglio Direttivo l'elenco degli iscritti aventi diritto a partecipare alla votazione del Rappresentante Locale.

Hanno diritto di voto tutti gli associati afferenti alla sede locale che siano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro degli Associati e risultino in regola con il pagamento della quota associativa. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza,

dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere. L'avviso è inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della riunione. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica semplice o certificata, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'assemblea locale è presieduta dal Rappresentante Locale uscente. L'Assemblea nomina il segretario della seduta fra i presenti aventi diritto di voto.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e aventi diritto di voto. Il voto si esercita in modo palese

Sia in prima che in seconda convocazione, risulta eletto Rappresentante Locale l'associato che ottenga il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati presenti alla riunione.

In caso di parità di voti, risulta eletto l'associato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Il Rappresentante Locale eletto comunica senza indugio la propria nomina al Consiglio Direttivo affinché questo proceda all'aggiornamento dell'elenco dei Rappresentanti Locali.

Articolo 8 Funzioni del Rappresentante Locale

Il Rappresentante Locale ha il compito di:

- curare le relazioni politiche ed amministrative con il Consiglio Direttivo dell'Associazione soprattutto attraverso il contatto diretto e costante con il membro del Consiglio Direttivo delegato ai rapporti con le sedi locali;
- convocare almeno una volta all'anno una riunione degli associati alla sede periferica al fine di consentire la dialettica democratica nell'ambito del territorio locale in merito alle tematiche specifiche della professione e definire eventuali proposte o richieste da indirizzare al Consiglio Direttivo nell'interesse della categoria. Alle riunioni locali potrà partecipare il membro del Consiglio Direttivo delegato ai rapporti con le sedi locali;
- partecipare all'Assemblea dei Rappresentanti Locali con diritto di voto sulle materie di competenza della predetta assemblea come definite al successivo [art. 10](#);
- attivare le procedure di nomina del proprio successore nei modi previsti [dall'art. 7](#) del presente Statuto.

Articolo 9 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei Rappresentanti Locali;
- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore.

Articolo 10 Assemblea dei Rappresentanti Locali

L'Assemblea dei Rappresentanti Locali è composta dagli associati nominati Rappresentante Locale nei modi previsti [dall'art. 7](#) del presente Statuto. La verifica del diritto alla partecipazione all'Assemblea dei Rappresentanti Locali è di competenza del Presidente dell'Associazione che a tal scopo fa esclusivo riferimento alle risultanze dell'Elenco

dei Rappresentanti Locali di cui al successivo art. 24.

L'Assemblea dei Rappresentanti Locali si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le modalità di convocazione e di esercizio del diritto di voto sono definite dall'art. 14 del presente Statuto.

Articolo 11 Funzioni dell'Assemblea dei Rappresentanti Locali

L'Assemblea dei Rappresentanti Locali:

- a) definisce le direttive, i criteri e gli obiettivi generali dell'Associazione;
- b) delibera sull'istituzione, le modificazioni ed integrazioni dei Regolamenti e Codici interni;
- c) approva il Regolamento sulla Formazione Obbligatoria Continua degli associati;
- d) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) istituisce, individuandone le materie di competenza e i componenti:
 - una o più commissioni interne tecnico scientifiche cui affidare il compito di assicurare agli associati l'accesso effettivo alla formazione e di vigilare sul rispetto degli obblighi formativi previsti dal Regolamento interno in materia di Formazione Professionale Obbligatoria continua;
 - il comitato di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali.
- f) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- g) esprime i pareri su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo;

Articolo 12 Assemblea Generale degli Associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati.

Hanno diritto di partecipare e di esprimere il proprio voto tutti gli associati iscritti nel Libro degli Associati da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro degli Associati e risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Articolo 13 Funzioni dell'Assemblea Generale degli Associati

L'Assemblea Generale degli Associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo;
- nomina e revoca il Revisore;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti gli Organi di Governo e di Controllo dell'Associazione quando gli stessi si siano resi autori di comportamenti o atti compiuti in violazione delle norme di legge, statutarie o regolamentari che regolano la vita dell'Associazione o la loro specifica funzione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 Convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti Locali e dell'Assemblea Generale degli Associati

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Rappresentanti Locali e l'Assemblea Generale degli Associati quando le stesse debbano pronunciarsi in relazione alle funzioni ad esse riservate dallo Statuto.

Le riunioni delle l'Assemblea dei Rappresentanti Locali e dell'Assemblea Generale degli Associati devono avvenire

presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea dei Rappresentanti Locali e dell'Assemblea Generale degli Associati devono inoltre essere convocate ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto nello specifico consesso collegiale da convocare.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere; l'avviso è inviato ad ogni componente del consesso collegiale a mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica semplice o certificata, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

I componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti Locali sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il Rappresentante Locale che, senza giustificazione, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive è considerato dimissionario. L'intervento della decadenza è accertato dal Consiglio Direttivo che affida al Consigliere delegato ai rapporti con le sedi locali il compito di attendere a tutte le incombenze previsto dall'art 7 del presente Statuto per la nomina del nuovo rappresentante.

Ciascun membro dell'Assemblea Generale degli Associati può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe. Il voto si esercita in modo palese.

Tutte le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in loro assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione delle discussioni dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali del consesso collegiale deliberante. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio delle proprie funzioni; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di fornire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Le assemblee si svolgono normalmente alla presenza contestuale dei partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Le assemblee sono validamente costituite alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e

deliberano a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Le assemblee sono validamente costituite, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti alla riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno:

- tutti gli associati aventi diritto di voto nello specifico consesso riunito;
- tutti i componenti del Consiglio Direttivo;
- se nominati e aventi diritto di partecipazione all'assemblea in base al presente Statuto, tutti i componenti dell'Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti.

In seconda convocazione, le assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza della maggioranza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) determinato dall'Assemblea Generale degli Associati in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra coloro che risultano associati da non meno di 20 (venti) mesi; durano in carica 4 (quattro) anni, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità ed onorabilità elencati nell'art. 22 del presente Statuto e non devono:

- essere titolari di funzioni analoghe in altre associazioni aventi scopi identici, sovrapponibili o comunque affini a quelli dell'Associazione;
- essere portatori di interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Rappresentante dei rapporti con le sedi locali.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri e per tale circostanza il Consiglio risulti composto da un numero di membri inferiore a 3 (tre), i consiglieri superstiti provvedono ad integrare il Consiglio fino al raggiungimento del numero minimo predetto.

I nuovi consiglieri sono in tal caso scelti fra gli associati aventi i requisiti idonei a ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo e restano in carica sino all'Assemblea Generale degli Associati convocata per il rinnovo del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.

Articolo 16 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il costante perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- convocare l'Assemblea dei Rappresentanti Locali;
- convocare l'Assemblea Generale degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere la bozza di bilancio preventivo e consuntivo;
- predisporre la bozza di Codice Etico nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 27-bis del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti Locali;
- predisporre la bozza di Regolamento sulla Formazione Obbligatoria Continua degli associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti Locali;
- predisporre le bozze di Regolamenti e Codici sul funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti Locali;
- rilasciare, ove previsto, l'attestazione di cui all'art. 7 della Legge 14/01/2013, n. 3;
- attivare uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale gli utenti potranno rivolgersi per informazioni relative all'attività professionale del Social Media Manager in generale e agli standard qualitativi richiesti dall'Associazione ai propri iscritti nonché in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del Codice del Consumo;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare l'importo delle quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre proposte e mozioni all'Assemblea dei Rappresentanti Locali o all'Assemblea Generale degli Associati;
- proporre all'Assemblea dei Rappresentanti Locali l'istituzione di una o più commissioni interne tecnico scientifiche cui affidare il compito di assicurare agli associati l'accesso effettivo alla formazione e di vigilare sul rispetto degli obblighi formativi previsti dal Regolamento interno in materia di formazione professionale obbligatoria;
- proporre all'Assemblea dei Rappresentanti Locali l'istituzione il comitato di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali.
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti o consulenze a carattere continuativo;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione attribuito dalla Legge o dal presente Statuto e che non sia espressamente demandato dalla Legge o dal presente Statuto ad altri Organi dell'Associazione.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Vicepresidente ha il compito di attendere a tutte le funzioni del Presidente quando questi sia oggettivamente e personalmente impossibilitato ad esercitare il proprio Ufficio salvo i casi in cui per legge sia necessario il

conferimento di procura speciale.

Il Tesoriere:

- cura gli aspetti amministrativi, contabili e fiscali dell'attività dell'Associazione;
- tiene i contatti con l'Organo di controllo e il Revisore, se nominati, e con eventuali esperti in materia economico-finanziaria che di volta in volta il Consiglio Direttivo riterrà opportuno contattare.

Il Rappresentante nei rapporti con le sedi locali:

- cura i rapporti con le sedi locali;
- partecipa alle riunioni locali previste dall'art. 7;
- attiva la procedura di nomina del Rappresentante Locale quando previsto dagli art. 7 e 10 del presente Statuto.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 17 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia.

L'avviso di convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, se nominati.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in loro assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dal componente indicato dai consiglieri presenti; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente della riunione. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, se nominati, siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza semplice dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentita al Presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare

danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto salvo diversa decisione adottata a maggioranza del Consiglio Direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392 e ss. del Codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice civile (conflitto di interessi).

Articolo 18 Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto all'interno del Consiglio Direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

Spetta la Presidente:

- a) la legale rappresentanza dell'Ente;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, definendo gli argomenti all'ordine del giorno;
- c) vigilare sull'attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Ente;
- d) firmare gli atti, contratti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per l'Ente
- e) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- f) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
- g) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Restano salvi gli effetti nel mentre prodottisi. L'adozione di provvedimenti urgenti è comunque preclusa quando le attività da intraprendere comportino l'assunzione di impegni di spesa superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);
- h) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle Leggi e dai Regolamenti.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente salvo i casi in cui per legge sia necessario il conferimento di procura speciale.

Articolo 19 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da (3) tre soci effettivi e, ove esistenti, da 2 (due) soci onorari nominati dall'Assemblea generale degli iscritti. I Probiviri restano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di 2 (due) mandati.

Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione; le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri nomina il Vicepresidente del Collegio nella persona del membro avente maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione dopo il Presidente.

Le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

I componenti il Collegio dei Probiviri devono astenersi dall'agire qualora siano portatori di interessi in conflitto

con l'oggetto della deliberazione che il Collegio è chiamato ad assumere; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Collegio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto salvo diversa decisione adottata a maggioranza del Collegio.

Il Collegio decide *ex bono et aequo* senza particolari formalità procedurali, ferma fin d'ora l'inappellabilità del lodo pronunciato in relazione:

- agli esposti promossi dagli associati in merito ai comportamenti o attività svolte da altri associati ritenuti in violazione delle norme statutarie o del Codice Etico;
- all'esposto proposto dagli associati contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo ritenuti dal ricorrente in contrasto con norme statutarie o in violazione del Codice Etico;
- al ricorso proposto dagli associati contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo adottati nei confronti del ricorrente in applicazione delle norme statutarie o del Codice Etico.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia altresì sugli esposti presentati attraverso lo Sportello del Consumatore nei confronti degli associati dai soggetti indicati nell'art 27ter, comma 1, del Codice del Consumo quando attengano fattispecie prodromiche l'esercizio delle azioni a tutela del Consumatore previste dall'art. 27 del predetto Codice del Consumo. In tali evenienze il Collegio valuta l'esposto pervenuto nel tentativo di conciliazione degli interessi delle parti, senza assunzione di decisioni aventi efficacia decisoria della controversia e al solo scopo di evitare, ove possibile, il ricorso alle procedure previste dall'art. 27 del Codice del Consumo.

Il Collegio esprime il proprio parere, con efficacia meramente consultiva, su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo in merito all'applicazione delle norme del presente Statuto o del Codice Etico.

Articolo 20 Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea Generale degli Associati nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 21 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea Generale degli Associati nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nel registro dei Revisori Legali.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono

essere scelti fra Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 22 Professionalità e Onorabilità

I componenti elettivi degli Organi Collegiali dell'Associazione devono essere persone di provata onorabilità e professionalità.

La professionalità è considerata esistente quando l'iscritto eserciti ininterrottamente l'attività professionale da almeno 3 (tre) anni.

Sono considerate cause di ineleggibilità alle cariche dell'Ente ovvero di decadenza dalle medesime:

- a) essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari; ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. del 16/3/1942 n. 267; ovvero aver riportato condanne o sanzioni di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 s.m.i. per delitti contro il patrimonio, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la pubblica amministrazione; ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo a cinque anni; essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/1956 n. 1423 o della legge 31/05/1965 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'Art. 2382 del Codice Civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni;
- c) aver subito, negli ultimi cinque anni, provvedimenti disciplinari per la violazione delle norme statutarie e del Codice Etico;
- d) essere stato destinatario, negli ultimi cinque anni, di uno dei provvedimenti previsti dal Codice del Consumo a seguito dell'adozione di pratiche commerciali scorrette.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i componenti degli Organi elettivi dell'Associazione sono tenuti a far pervenire all'Associazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza dei motivi causa di decadenza. L'insorgenza di motivi di decadenza deve comunque essere resa nota all'Ente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Il possesso dei requisiti, di cui ai commi precedenti, è attestato con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da presentare contestualmente alla domanda di candidatura. Gli eletti, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data della loro proclamazione, dovranno fornire documentazione autentica dei requisiti di professionalità di cui al precedente comma 3.

Articolo 23 Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio iniziale è costituito dalle quote associative dei soci fondatori.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto e dai regolamenti interni.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

Articolo 24 Libri sociali - Bilancio

L'Associazione deve tenere i seguenti libri o elenchi:

- a) Libro degli Associati;
- b) Elenco delle sedi locali;
- c) Elenco dei Rappresentanti Locali;
- d) Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) Libro delle riunioni dell'Assemblea dei Rappresentanti Locali;
- f) Libro delle riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati;
- g) Libri contabili obbligatori in base alle norme civilistiche e fiscali;
- h) Libro delle riunioni del Collegio dei Probiviri;
- i) Libro delle riunioni dell'Organo di Controllo.

I libri ed elenchi di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo che ne assicura il costante e puntuale aggiornamento.

Il Libro delle riunioni del Collegio dei Probiviri è tenuto a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Libro delle riunioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura del Presidente dell'Organo di Controllo.

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea dei Rappresentanti Locali il bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; Il Bilancio è corredato dalla relazione dall'Organo di Controllo e/o dalla relazione del Revisore cui compete, se nominati, l'obbligo di esprimere il proprio parere sul Bilancio e i loro eventuali osservazioni o suggerimenti.

I risultati positivi di gestione eventualmente risultanti dal rendiconto dovranno essere reinvestiti nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzati nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Articolo 25 Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni che abbiano gli stessi scopi o a fini di pubblica utilità sentito, ove istituito, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o altro organismo o Ente che per legge ne abbia assunto le specifiche funzioni e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 Disposizioni Transitorie

Gli associati che per primi saranno chiamati a ricoprire la carica di Rappresentante Locale saranno individuati dal Consiglio Direttivo che accerta il numero di Rappresentanti Locali da nominare in base a quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto e delibera in base ai quorum previsti dal successivo art. 17

I primi Rappresentanti Locali durano in carica un anno ed entro otto mesi dalla loro nomina dovranno attivare le procedure previste dall'art. 7 del presente statuto per la nomina dei nuovi rappresentanti.

Articolo 27 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute e di Professioni non organizzate in Ordini o Collegi.